

Misure per la diffusione dell'utilizzo del gas naturale compresso (GNC), del gas naturale liquefatto (GNL) e dell'elettricità nel trasporto stradale, in attuazione del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257

1. Definizioni

1. Per ristrutturazione totale dell'impianto di distribuzione carburanti si intende il completo rifacimento dell'impianto esistente, consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti successivi, nell'arco di tre anni.
2. Sono da considerarsi ristrutturazioni totali anche le ristrutturazioni parziali dell'impianto realizzate con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell'intero impianto di distribuzione in un periodo di tre anni.
3. In occasione di modifiche all'impianto, il titolare dell'autorizzazione presenta, tra l'altro, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la non realizzazione di una ristrutturazione totale come sopra definita.
4. È confermata l'individuazione della zona appenninica di cui al punto 1.3, comma 10 bis, della deliberazione di Consiglio regionale n. 355 del 2002 e ss.mm., vale a dire le zone montane di cui all'art. 1, comma 5, lett. b) della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), quale parte del territorio rientrante nelle aree svantaggiate di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 257 del 2016.

2. Tipologia dei carburanti erogati

1. I nuovi impianti e quelli oggetto di ristrutturazione totale, localizzati al di fuori della zona appenninica, devono essere dotati anche del prodotto gas naturale, in forma gassosa (GNC) o liquefatta (GNL), anche in esclusiva modalità self-service e di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), numero 1), del d.lgs. n. 257 del 2016.

3. Impianti ad alto erogato

1. I titolari degli impianti di distribuzione carburanti stradali già esistenti al 31 dicembre 2015, che hanno erogato nel corso del 2015 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri, hanno l'obbligo di presentare un progetto, entro il 31 dicembre 2020, al fine di dotare gli stessi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.

2. I titolari degli impianti di distribuzione carburanti stradali già esistenti al 31 dicembre 2017, che hanno erogato nel corso del 2017 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri, hanno l'obbligo di presentare un progetto, entro il 31 dicembre 2020, al fine di dotare gli stessi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.

4. Modalità alternative per l'assolvimento dell'obbligo della diffusione dei combustibili alternativi per gli impianti ad alto erogato

1. L'obbligo di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2 può essere assolto dal titolare dell'impianto di distribuzione carburanti dotando del prodotto GNC o GNL e di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), numero 1), del d.lgs. n. 257 del 2016, un altro impianto nuovo o già nella sua titolarità, ma non soggetto ad obbligo, purché sito nell'ambito territoriale della stessa provincia.

5. Cause di impossibilità tecnica di dotazione degli impianti di infrastrutture di rifornimento di gas naturale

1. Non sono soggetti all'obbligo di erogazione del gas naturale di cui ai precedenti punti 2.1, 3.1 e 3.2 gli impianti che presentino una delle seguenti impossibilità tecniche, fatte valere dal titolare dell'impianto di distribuzione e verificate e certificate dall'ente che rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti:

- a) per il GNC e per il GNL: presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati alla data dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 257 del 2016 (14 gennaio 2017);
- b) per il GNC: lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1.000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
- c) per il GNL: distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento via terra superiore a 1.000 chilometri.

2. Le cause di impossibilità tecnica sono verificate disgiuntamente per il GNC e per il GNL e quindi l'esenzione è prevista solo in presenza di una delle cause di impossibilità tecnica per il GNC ed una delle cause di impossibilità tecnica per il GNL.

3. La misurazione della lunghezza della tubazione per l'allacciamento del GNC è effettuata sulla condotta più vicina e tenendo conto dell'effettivo percorso più breve della tubazione. Il punto di partenza dall'impianto per la

misurazione della lunghezza della tubazione è individuato nel punto di stoccaggio del GNC presso l'impianto stesso o, in assenza, al punto di riconsegna (cabina di misura) posizionato sul punto vendita. La misurazione della lunghezza della tubazione è effettuata con riferimento al percorso più breve, tenendo conto sia della distanza lineare tra l'impianto di distribuzione e il punto di allacciamento del GNC, che dell'esistenza di comprovate limitazioni che obblighino ad allungare la percorrenza della tubazione.

4. La misurazione della distanza chilometrica dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL è calcolata con riferimento al percorso stradale più breve e nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale. La distanza chilometrica è misurata con riferimento al percorso stradale più breve sulla viabilità pubblica di scorrimento ai sensi del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione.

6. Impianti di distribuzione mono prodotto ad uso pubblico con erogazione di gas naturale

1. Al fine di promuovere l'uso di carburanti a basso impatto ambientale nel settore dei trasporti, è consentita l'apertura di nuovi impianti di distribuzione mono prodotto che erogano gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa o liquefatta, e dotati di punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), numero 1), del d.lgs. n. 257/2016.

7. Disposizioni transitorie

Ai procedimenti autorizzatori in corso alla data della pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico si applica la disciplina previgente.